

ACCORDO tra AZIENDA U.L.SS. 6 "Vicenza" e SE.FA.MO. Srl per l'erogazione di prestazioni extra budget - Anno 2013-2014.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 2621/2012 la Giunta Regionale del Veneto ha definito i tetti di spesa delle Aziende UU.LL.SS.SS. per l'attribuzione dei budget ai singoli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per gli anni 2013-2014;
- con la Delibera Aziendale n. 256 del 11/04/2013 questa Azienda ha provveduto all'Assegnazione dei tetti di spesa per l'anno 2013 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali ed alla sottoscrizione dei relativi Accordi Contrattuali;
- con DD.GG.RR.VV. nn. 600/2007, 863/2011 e 320/2013 sono stati fissati i tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni "traccianti";
- con D.M. 10 settembre 1998 sono stati previsti i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stati di gravidanza a tutela della maternità. Nell'allegato B, del precitato decreto, vengono elencate sia le prestazioni che la tempistica (settimana di gestazione) per l'effettuazione delle prestazioni;
- con nota prot. 230/13 del 07/11/2013 il Direttore Sanitario di questa Azienda ha ratificato la necessità di acquisire ecografie ostetriche e morfologiche, per il tempo necessario all'assunzione di uno specialista ambulatoriale interno, così come richiesto dal Direttore Responsabile della Struttura Polispecialistica Territoriale, al fine di garantire l'assistenza specialistica ambulatoriale ostetrica-ginecologica senza soluzione di continuità.

Stante il contingente fabbisogno di ecografie ostetriche, al fine di rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di tempi e liste d'attesa, nonché l'inderogabile tempistica legata alle settimane di gestazione per le donne in stato di gravidanza, l'Azienda ULSS 6 di Vicenza e SE.FA.MO. Srl sottoscrivono il presente accordo, avente validità dal 1 ottobre 2013 con accettazione di nuove gestanti entro e non oltre il 31 gennaio 2014 e fino alla conclusione del percorso ecografico delle pazienti prese in carico, per l'acquisizione delle sotto riportate prestazioni specialistiche ambulatoriali:

cod. prest.	descrizione		
88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA	Tariffa NTR	39,05.=
88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA	Tariffa NTR	126,05.=

per un totale di circa 500 ecografie, suddivise in 2/3 relative alla ecografia ostetrica (1° e 3° trim estre di gestazione) ed 1/3 relative a ecografie ostetriche morfologiche (2° trimestre di gestazione) per un importo lordo pari a circa Euro 34.054,00.=, trattandosi di ecografie previste dal DM 1998 da erogarsi in esenzione dalla compartecipazione alla spesa (ticket).

SE.FA.MO. Srl si impegna a:

- fornire al CUP dell'Ulss 6 le agende di prenotazione utili per la prenotazione del "percorso" ecografico (1^ eco-ostetrica; 2^ eco-morfologica e 3^ eco -ostetrica);
- contabilizzare, nel flusso SPS, le prestazioni erogate "extra budget", con "Regime di Erogazione" pari a '06' e di procedere alla fatturazione separatamente dalle prestazioni "intra-budget";
- riconoscere uno sconto calcolato sulla tariffa lorda del NTR (D.G.R. n. 442/2013) pari al 10%;
- applicare, nei confronti degli assistiti, delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali (codice privacy).

(all. 2)

E' riconosciuta facoltà di recesso ad entrambe le Parti mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni.

La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, risponde civilmente nei confronti degli utenti degli eventuali danni subiti nel corso dell'attività ambulatoriale oggetto del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, la Struttura provvederà ad idonea copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri provocati a persone e cose causati dal cattivo funzionamento delle apparecchiature e/o dal proprio personale di supporto.

L'Azienda U.LSS. n. 6 "Vicenza" resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività e, comunque, verrà tenuta manlevata dalla Struttura per le conseguenze di eventuali azioni intraprese nei confronti dell'Azienda U.LSS. n. 6 "Vicenza" in relazione all'attività oggetto del presente accordo.

Vicenza, _____

**Per SE.FA.MO. Srl
L'Amm.re delegato
(Ing. Guido Griguol)**

**per l'Azienda U.L.SS. n. 6
Il Direttore Generale
(Ing. Ermanno Angonese)**

ALLEGATO-2
alla DELIBERA n° 860 del 04 DIC. 2013